

Provvedimento AC n° 20 del 31/10/2024 Prot. n° del 31/10/2024

PROVVEDIMENTO SANITARIO ORDINATORIO

Zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 – Applicazione di misure sanitarie cautelari atte ad evitare o limitare la diffusione della malattia a seguito della conferma di focolai – Condizioni per le movimentazioni di animali di specie sensibili (bovini, ovini e caprini).

Il Responsabile della U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona Grossetana – Amiata Grossetana – Colline Metallifere dell'Azienda USL Toscana Sud Est, quale Autorità Competente e nell'esercizio delle funzioni ad essa assegnate dal Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Sud Est con deliberazione n. 1076 del 25 Agosto 2021

premesse che

è stato acquisito il Provvedimento esecutivo dell'Autorità Competente n. 19/2024 dell'Az. USL Toscana Sud est emesso a seguito della conferma, in data 25/10/2024 da parte del Centro di Referenza dell'IZSAM che la positività del campione prelevato in data 02/10/2024 da una pecora appartenente all'allevamento denominato Diani Mauro, codice az. 002GR124, già risultato positivo alla PROVA: BLUE TONGUE - TECNICA: PCR REAL TIME eseguita presso l'IZS Lazio e Toscana, rdp n. 2081585 dell'08/10/2024, è da ascriversi al sierotipo BTV 8 (Rdp anno 2024 NRG 25070 esame RT-PCR Real Time)

sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio e sorveglianza finora condotte ed in continua evoluzione, si ritiene necessario individuare nell'immediato, di concerto con la Regione Toscana e con l'Osservatorio epidemiologico IZSLT, una zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 con raggio di 20 km dal focolaio comprendente i territori dei Comuni di Scansano, Roccalbegna, Arcidosso, Cinigiano, Civitella Paganico, Roccastrada, Grosseto, Castiglion della Pescaia, Gavorrano e Campagnatico;

considerato che si intende adottare, a salvaguardia del patrimonio zootecnico, un approccio improntato alla massima precauzione per scongiurare l'ulteriore diffusione del sierotipo 8 al territorio provinciale, regionale e nazionale che determinerebbe criticità dal punto di vista commerciale oltre che di sanità e benessere animale;

è stato acquisito, in merito al presente Provvedimento, il parere del Direttore U.O.C. Sanità Animale Area Sud della Azienda USL Toscana Sud Est, Dr. Luigi Liberti;

la sotto citata normativa costituisce presupposto procedurale per l'adozione del Provvedimento stesso

- Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge n. 833/1978 *“Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”* e successive modifiche ed integrazioni;
- D.Lgs 31/03/1998, n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 59/1997”* e successive modifiche ed integrazioni;
- Legge Regionale Toscana n. 16 del 25/02/2000, *“Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene alimenti, medicina legale e farmaceutica”* e successive modifiche e integrazioni” e successive modifiche ed integrazioni;
- Regolamento UE n. 625 del 15/03/2017 *“relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);*
- D.Lgs 2 febbraio 2021, n. 27 *“disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12, lettere a), b), c) ed e) della legge 4 ottobre 201/, n. 117”*
- Regolamento (UE) 2016/429 *“relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)”* e successive modifiche e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il Regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- D.Lgs 5 agosto 2022, n. 136 Attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016;
- Nota del Ministero della Salute prot. 0017050 del 28/05/2024Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – orientamenti sulle misure di controllo e di gestione sul territorio nazionale e sulle attività di sorveglianza sierologica ed entomologica.

- Nota del Ministero della Salute prot. 0026696 del 05/09/2024 Febbre catarrale degli ovini (Bluetongue) – Focolai da BTV3 e BTV8 – Regolamentazione movimentazioni - Profilassi indiretta.

Valutato che la situazione descritta prefigura dal punto di vista sanitario la necessità di procedere urgentemente con il presente Provvedimento, omettendo pertanto la comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati di cui all'art. 7 della Legge n. 241 del 07/08/1990 " Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi " e successive modifiche ed integrazioni

DISPONE

con decorrenza immediata, nelle more dell'emanazione di successivi Provvedimenti ministeriali o regionali, di rispettare e di applicare le seguenti misure cautelari di prevenzione e controllo atte ad evitare o limitare la diffusione della Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) da sierotipo 8 verso il restante territorio provinciale, regionale e nazionale attraverso le movimentazioni di animali di specie sensibili:

- Vietare mostre, esposizioni, fiere e mercati di animali delle specie sensibili a BT nei Comuni con circolazione virale, salvo diversa valutazione effettuata congiuntamente con l'OEVRT.
- Bloccare le movimentazioni di bovini, bufalini e ovicapri nei Comuni ricadenti in un buffer valutato a rischio (almeno 20 Km), salvo subordinarle a:
 - **per le movimentazioni da vita:**
 - Per gli allevamenti bovini e ovicapri ricadenti all'interno del buffer che movimentano al di fuori dello stesso, valutato a rischio per i territori indenni per il sierotipo rilevato è necessario:
 - effettuazione del test PCR (spese a carico dell'allevatore) su una quota di animali da movimentare, la quantità di animali da testare sarà stabilita dalla Autorità Competente, prima dell'effettuazione del prelievo gli animali dovranno essere sottoposti a trattamento con prodotti insetto repellenti che deve essere effettuato per almeno 7 giorni e fino al giorno della movimentazione. In caso di esito positivo la movimentazione è vietata per tutti i capi dello stabilimento. Eventuali deroghe (solo per i soggetti negativi) devono essere valutate congiuntamente da Asl e OERV.
 - Per gli ovini l'effettuazione della visita clinica che dovrà essere registrata da parte del servizio veterinario in Vetinfo – SIBT.
- nel caso di movimentazioni all'interno del buffer valutato a rischio (o dalle porzioni di territorio comunale fuori dal buffer verso il buffer stesso), le condizioni di cui sopra possono limitarsi a:
 - Per gli ovini visita clinica favorevole effettuata da personale della Autorità Competente prima della partenza;
 - protezione degli animali da movimentare dall'attacco dei vettori da almeno 7 giorni prima della partenza, da riportare sul Documento Di Accompagnamento;
 - tali condizioni sono dichiarate dall'allevatore sotto la sua responsabilità e riportate sul riquadro E del Documento Di Accompagnamento a cura del personale delle UF SPVSA al momento della validazione dello stesso;

- I mezzi di trasporto dovranno essere trattati con insetticida;
- il trasporto deve essere effettuato nelle ore diurne
- Sul territorio regionale gli animali movimentati dai Comuni con circolazione virale di sierotipi NON circolanti o con aumentata virulenza dovranno rimanere nello stabilimento di destino per almeno 60 giorni prima di una nuova eventuale movimentazione da vita (vincolo a destino con richiesta di denuncia eventuali sintomi).
- Per le **movimentazioni verso il macello**:
 - assenza di segni clinici di malattia prima della partenza valutata dall'allevatore;
 - trasporto diurno e con mezzo trattato con insetticida autorizzato;
 - la movimentazione deve essere concordata fra i servizi veterinari di partenza e destinazione. Nel DDA dovrà essere specificato nell'apposito riquadro "Vincolo sanitario alla macellazione da effettuarsi entro 24 ore dall'arrivo"
 - gli animali dovranno essere trasportati al macello di destinazione e macellati entro 24 ore dall'arrivo (i carichi multipli sono effettuati solo nella stessa zona soggetta a restrizione)
- **Non sono soggette a limitazioni le movimentazioni in partenza da stabilimenti ubicati in zone libere e destinati a stabilimenti ricadenti nelle zone di restrizione.**

Il presente provvedimento di AC sarà revocato passati 60 giorni in assenza di sintomi clinici di malattia o ulteriori sieroconversioni nel/negli allevamenti focolaio

Il personale con funzioni ispettive dell'Unità Funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare del Dipartimento della Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Toscana Sud Est è incaricato di verificare l'esecuzione del presente Provvedimento.

Avverso il presente Atto amministrativo è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica (Legge 1034/71) e, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 1199/71).

In caso di non ottemperanza a quanto disposto con il presente Provvedimento dall'Autorità Competente, salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori sono puniti ai sensi dell'articolo 23 comma 8 del D.Lgs 5 agosto 2022, n. 136 che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

Il presente Provvedimento è notificato a:

- Operatori responsabili degli allevamenti negli stabilimenti ricadenti nella zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 8;
- Sindaci dei Comuni ricadenti nella zona soggetta a restrizione per Febbre catarrale degli ovini (Blue tongue) sierotipo 8 (Scansano, Roccalbegna, Arcidosso, Cinigiano, Civitella Paganico, Roccastrada, Grosseto, Castiglion della Pescaia, Gavorrano e Campagnatico)

Il Responsabile UF SPVSA
Dr. Marcello Periccioli